COMUNE DI ZUCLO

STATUTO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Elementi costitutivi del Comune

1. Sono elementi costitutivi del Comune il territorio comunale e la Comunità di Zuclo.
2. Il territorio comunale è diviso in due parti: la prima parte, situata nella "Busa di Tione", confina con i territori dei Comuni di Bolbeno, Preore e Tione di Trento (frazione di Saone); la seconda parte, situata nelle "Alte Giudicarie", confina con i territori dei Comuni di Bondo, Tione di Trento, Bolbeno, Bleggio Superiore e Concei.
3. La Comunità di Zuclo è costituita dalla popolazione residente nel territorio comunale.
4. Sono considerati appartenenti alla Comunità gli emigrati che mantengono saldi legami con il paese d'origine, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge relative ai non residenti.

Art. 2

Sede del Comune

1. La sede degli organi e degli uffici comunali si trova nel nucleo di Giugià, in via 21 aprile n.15.
2. Nell'edificio del Municipio si trovano anche la Sala sociale, l'ambulatorio medico e la sede dei Vigili del Fuoco volontari.

Art. 3

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune è rappresentato da scudo sannitico: "tagliato il primo d'oro ai tre pini al naturale alle tre cime di monte in violetto; il secondo di verde all'orso bruno al naturale", come definito con delibera consiliare n. 27 del 20 settembre 1984.
2. Il gonfalone è costituito da: "vessillo del rapporto 5/8 merlato in alto alla guelfa e terminante in basso a tre pendoni, più lungo il centrale, formato da tre teli, verdi al battente ed al bilico, bianco al centro, caricato dello stemma comunale, munito dei suoi ornamenti, sovrastante la scritta in oro - Comune di Zuclo - concavamente disposta, bordato e frangiato d'argento; il bilico a terminali dorati sarà unito all'asta da un argenteo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

cordone ad analoghe nappe; l'asta con freccia dorata sarà foderata di verde ed ornata con nastro d'argento", come definito con delibera consiliare n. 3 del 25 marzo 1988.

Art. 4

Finalità e attività programmatiche del Comune

1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, esercitando tutte le funzioni che non siano espressamente attribuite dall'ordinamento ad altri enti.
2. Informa la propria azione al rispetto della Costituzione della Repubblica e in particolare si impegna a riconoscere e a garantire i diritti inviolabili della persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge e si sviluppa la sua personalità.
3. Orienta lo sviluppo della Comunità in modo da armonizzare la valorizzazione dell' identità con l'apertura democratica alla tolleranza e alla cooperazione.
4. Impronta la ricerca dello sviluppo al principio dell'equilibrio ecologico, in vista di una migliore qualità della vita per la popolazione di oggi e per le generazioni future.
5. Il Comune, anche in collaborazione con le istituzioni locali, provinciali, regionali e statali:

a) promuove il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente e all'occupazione, garantendo pari opportunità tra i cittadini;
b) sostiene l'attività sportiva e ricreativa;
c) valorizza lo sviluppo economico e sociale, stimolando l'iniziativa privata alla realizzazione di obiettivi di interesse comune;
d) concorre alla salvaguardia dello stato ambientale del proprio territorio, riducendo e, se possibile, eliminando ogni forma di inquinamento;
e) organizza la vita urbana, armonizzando i servizi con le esigenze delle famiglie e delle persone;
f) tutela il patrimonio storico e artistico del paese e promuove il recupero delle tradizioni locali;
g) sostiene le attività e le iniziative del volontariato, riconoscendone il valore sociale;
h) promuove la partecipazione alla vita politica e amministrativa della Comunità, assicurando ai propri cittadini la più ampia informazione sull'attività comunale secondo le modalità previste dal presente Statuto.

6. L'attività amministrativa del Comune è retta da criteri di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione, semplicità, imparzialità e responsabilità nei rapporti con i cittadini, trasparenza e pubblicità negli atti.

Art. 5

Tutela e valorizzazione del territorio e degli usi civici

1. Il Comune provvede alla salvaguardia e valorizzazione degli usi civici in quanto diritti perpetui sulle terre comuni e collegati alle antiche tradizioni locali.
2. Le famiglie residenti nel territorio comunale sono titolari dei diritti di uso civico di raccolta della legna, di raccolta strame e foglie secche, di raccolta dei funghi, del pascolo e della caccia, di cavare sassi e sabbia.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II - I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 6

Autonomia statutaria e potestà regolamentare

1. Lo Statuto è la "carta fondamentale" del Comune di Zuclo e fonte primaria del suo ordinamento, nell'ambito della Costituzione della Repubblica, dei principi affermati dalla legge regionale sull'ordinamento delle autonomie locali e delle norme generali in materia di procedimento amministrativo.
2. Il Comune adotta regolamenti sulle materie esplicitamente rinviate ad essi dalle leggi e dal presente Statuto, nonchè sulle materie rientranti nell'ambito delle sue funzioni proprie. I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Lo Statuto e i regolamenti sono inseriti nella Raccolta normativa del Comune. Essi sono pubblicizzati in modo da permetterne la più ampia conoscenza e vengono messi a disposizione dei cittadini in Municipio per la loro libera consultazione.

Art. 7

Il procedimento amministrativo

1. L'attività dell'Amministrazione comunale diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di programmazione e tributari è disciplinata dalle norme specifiche della legge regionale.
2. Per i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di persone o gruppi devono essere individuati con apposito regolamento:

a) i tempi, il funzionario responsabile, l'autorità amministrativa e il termine entro cui è possibile ricorrere;
b) le modalità dell'istruttoria con particolare attenzione alle forme che assicurano un'efficace comunicazione con i soggetti interessati nel procedimento, al loro diritto di regolarizzare eventuali vizi di forma nella presentazione della documentazione richiesta o di integrarla, se mancante, anche attraverso l'autocertificazione, nonchè alla facoltà degli interessati di presentare memorie e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento stesso;
c) i casi nei quali può essere indetta l'istruttoria pubblica quale sede di confronto contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento e le modalità di svolgimento;
d) l'opportunità di indire una conferenza dei servizi in presenza di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

3. L'Amministrazione comunale fa proprio il principio della semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi delle disposizioni del Capo IV della L.R. 31 luglio 1993, n.13.
4. Tutti i provvedimenti amministrativi, esclusi quelli citati nel comma 1, devono essere adeguatamente motivati.

Art. 8

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Pubblicità degli atti e accesso ai documenti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. La pubblicità è garantita con le seguenti forme:
a) affissione all'Albo del Comune degli atti in conformità alle norme vigenti.
b) altre modalità eventualmente individuate dall'Amministrazione e formalizzate con apposito regolamento.
2. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune.
3. Il diritto di accesso è garantito con la dovuta sollecitudine, nel rispetto delle esigenze organizzative contingenti e delle priorità, compatibilmente con le necessità di svolgimento delle funzioni primarie degli uffici
4. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata l'immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravi di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
5. Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti della legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 20 giorni.
6. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al pagamento dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

CAPO III - GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 9

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità locale della quale individua e cura gli interessi generali.
2. Approva il documento programmatico del Sindaco eletto, insieme al quale esercita le funzioni di indirizzo e di governo attraverso l'adozione degli atti fondamentali di carattere istituzionale, normativo, programmatorio, organizzativo, finanziario, negoziale e gestionale previsti dalla legge e, nel rispetto della legge, dal presente Statuto.
3. Esercita il controllo politico-amministrativo sull'attività degli Organi, sugli Uffici comunali, sui servizi direttamente o indirettamente erogati dal Comune e sulle attività svolte in collaborazione con soggetti pubblici o privati, affinché l'azione complessiva del Comune sia coerente con i principi affermati dallo Statuto e consegua gli obiettivi programmatici secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni e orientamenti su avvenimenti e temi di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.
5. Formula le risposte per chiarimenti o altro da inviare alla Giunta provinciale in ordine a deliberazioni assunte dal Consiglio stesso.
6. Può esprimere orientamenti e direttive per l'adozione da parte della Giunta di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

Art. 10

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta il proprio regolamento interno con il quale sono stabilite le norme del suo funzionamento. Il regolamento disciplina:
   a) le modalità di convocazione in seduta ordinaria, straordinaria e d'urgenza, nonché il numero di Consiglieri presenti richiesto per la legale costituzione delle sedute;
   b) le modalità di predisposizione dell'ordine del giorno;
   c) a maggioranza necessaria per i tipi di deliberazione da adottare e i modi in cui devono essere considerate le astensioni ai fini della validità della seduta e dell'accoglimento delle proposte messe in discussione;
   d) i casi di effettuazione delle votazioni con voto palese o con voto segreto;
   e) la pubblicità delle sedute e la possibilità di partecipazione, con diritto di voto consultivo, di esperti esterni al Consiglio;
   f) i casi in cui le sedute non sono pubbliche;
   g) le modalità di istituzione e di attività delle Commissioni consiliari aventi funzioni istruttorie, consultive e propositive;
   h) i diritti e i doveri dei Consiglieri, in applicazione delle disposizioni vigenti;
   i) in generale tutti gli atti necessari al funzionamento del Consiglio.

Art. 11

Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, una volta adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Essi sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio e sono obbligati ad astenersi dal prendere parte ad una deliberazione, allontanandosi dall'aula durante il dibattito e la votazione, nei casi previsti dalle leggi vigenti.
3. Nei modi disciplinati dal regolamento esercitano l'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, possono presentare interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni e accedere senza oneri a tutti gli atti del Comune, compresa la riproduzione.
4. I Consiglieri nominati rappresentanti del Comune presso i vari enti o membri delle Commissioni o incaricati di funzioni particolari, ai sensi del successivo art. 12, comma 3, lettera b, sono tenuti a relazionare annualmente al Consiglio sull'attività svolta.
5. Nel caso di dichiarazione di ineleggibilità, sospensione dalla carica, dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione o alla surrogazione secondo le norme di legge. Le dimissioni sono presentate dal Consigliere

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

in forma scritta al Consiglio e sono irrevocabili. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Il regolamento stabilisce i criteri per la valutazione delle giustificazioni.

6. Spetta ai Consiglieri una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio comunale nella percentuale del 50% della misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 12

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dagli elettori del Comune con suffragio universale diretto secondo le vigenti disposizioni. E' l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale ed è garante del rispetto delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti.
2. Rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei all'attuazione delvalorrio programma, sottoposto all'approvazione del Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Riferisce al Consiglio sull'attività svolta dal Sindaco e dalla Giunta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei piani e programmi.
3. Esprime l'unità di indirizzo dell'attività degli organi elettivi comunali, sovrintendendo al loro funzionamento e in particolare:
   a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori secondo regolamento;
   b) può incaricare, quando lo richiedano ragioni particolari, uno o più Consiglieri dell'esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi;
   c) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
   d) coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le competenze sulla base del programma di governo, invitandoli a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione e riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario;
   e) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.
4. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e attuazione delle forme collaborative intercomunali e con altri enti pubblici o con privati, previa deliberazione del Consiglio. Comunicandolo al Consiglio, può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune quando non possa provvedervi personalmente.
5. Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, con esclusione delle nomine riservate espressamente dalla legge al Consiglio stesso.
6. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonchè all'esecuzione degli atti e in particolare:
   a) assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie gestionali;
   b) impartisce direttive al Segretario comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Il Sindaco esercita inoltre tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, anche quale Ufficiale del Governo.

Art. 13

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli Assessori.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, il Vice Sindaco lo sostituisce esercitando tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In caso di assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano d'età.

Art. 14

Giunta Comunale

1. La Giunta si compone del Sindaco, che la presiede, e di quattro Assessori scelti e nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali.
2. Il Sindaco può chiamare alla carica di Assessore cittadini non facenti parte del Consiglio, in numero non superiore alla metà dei componenti la Giunta, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e Assessore, nonchè di particolare competenza nel quadro degli indirizzi di governo posti nel documento programmatico.
3. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio, compiendo gli atti di amministrazione che la legge, lo Statuto e i regolamenti non demandano ad altri organi. Ha inoltre funzione di proposta e di impulso in ordine agli atti di competenza del Consiglio.
4. E' convocata dal Sindaco senza particolari formalità. Si riunisce con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Ad esse partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale che ha diritto di parola per esprimere pareri di legittimità su ogni proposta di deliberazione.
6. Gli Assessori esterni esercitano le funzioni relative alla carica con i diritti e la responsabilità degli altri Assessori. Hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e hanno l'obbligo di partecipare a quelle nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le competenze loro attribuite dal Sindaco.
7. Il Sindaco e la Giunta decadono se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale approva, per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 15

Diritti di partecipazione

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Il rapporto tra l'Amministrazione comunale e i soggetti titolari dei diritti di partecipazione si ispira al principio della leale collaborazione. Il Comune tiene conto degli atti di consultazione e di iniziativa, dando una motivazione ove si discosti dagli stessi.
2. Sono titolari dei diritti di partecipazione:
   a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
   b) i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto i sedici anni di età;
   c) le associazioni, i gruppi e gli enti aventi la sede nel territorio del Comune;
   d) i soggetti di cui ad art. 1 comma 4.
3. L'Amministrazione comunale favorisce iniziative particolari di sensibilizzazione e di coinvolgimento della popolazione scolastica alla vita del Comune.

Art. 16

Associazioni

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative e cooperative e le Associazioni di volontariato, in quanto strumento di sviluppo sociale, economico e culturale della Comunità locale.
2. Per rendere effettiva la partecipazione delle Associazioni all'attività dell'Amministrazione, il Comune si impegna:
   a) a richiedere alle stesse pareri in occasione dell'assunzione di decisioni relative ai settori nei quali operano;
   b) ad assicurare la conoscenza e la diffusione di atti e documenti rilevanti per gli scopi istituzionali delle singole Associazioni;
   c) ad assicurare, gratuitamente o verso pagamento di rimborsi parziali, l'accesso alle strutture indicate dall'Amministrazione e all'erogazione di servizi.
3. Tali diritti sono in ogni caso assicurati alla Pro-Loco, ai Vigili del Fuoco volontari, al Gruppo Alpini, al Coro Parrocchiale, al Gruppo Caritas e a tutte le associazioni che, senza finalità di lucro e con attività sociale documentata, sorgeranno nella Comunità locale.

Art. 17

Forme di consultazione diretta informale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune può avviare forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire dati, informazioni e pareri in relazione a materie di competenza locale.
2. In particolare può servirsi:
   a) di questionari;
   b) di assemblee cittadine, convocate su problemi particolari;
   c) del Consiglio Comunale aperto, da effettuarsi in locali anche diversi dal Municipio, per favorire la massima pubblicità di determinate discussioni e/o deliberazioni; durante le sedute aperte del Consiglio il Sindaco può dare la parola ai cittadini presenti;
   d) di assemblee di particolari categorie di soggetti, convocate su tematiche specifiche.

Art. 18

Forme di partecipazione popolare diretta formale (referendum)

1. Il Sindaco indice referendum:
   a) quando lo richiede il 30% degli elettori; in questo caso la proposta viene depositata presso il Comune da un comitato promotore e del deposito è redatto verbale dal segretario comunale.
   b) Il Referendum deve essere indetto entro 60 giorni dal deposito;
   c) quando lo deliberi il Consiglio comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum popolare:
   a) questioni che non siano di competenza comunale, o sulle quali il Comune non possa opportunamente deliberare;
   b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   c) i provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
   d) i provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
   e) atti relativi al personale del Comune e la pianta organica;
   f) provvedimenti riguardanti direttamente singole persone e gli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
   g) gli atti dovuti o di mera esecuzione o relativi a spese già impegnate;
   h) il regolamento del Consiglio comunale;
   i) i pareri;
   j) i quesiti già sottoposti a referendum nell'ultimo quinquennio.
3. Il quesito referendario va formulato in unica domanda in modo chiaro e preciso, manda in modo chiaro e preciso, tà di opzione.
4. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, nè possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
5. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza dei votanti e abbia partecipato al referendum almeno il 70% degli aventi diritto, esso assume effetto vincolante per gli organi comunali, salvo che il Consiglio comunale decida di discostarsi dall'esito referendario mediante delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, entro novanta giorni dall'avvenuta consultazione referendaria.
6. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza dei votanti ma non sia stata raggiunta la partecipazione di cui al comma precedente, il referendum vale come parere

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

o come proposta di deliberazione.

Art. 19

Diritti di iniziativa

1. Per esporre comuni necessità e chiedere l'emanazione di provvedimenti per la tutela di interessi collettivi in materie di competenza comunale, i cittadini di cui all'art.16, comma 2, possono rivolgere al Comune:
   a) istanze: richieste scritte e motivate dirette a rimuovere disfunzioni, inerzie o ritardi in relazione all'attività amministrativa; ad esse viene data risposta entro venti giorni dal ricevimento;
   b) petizioni: domande formali, sottoscritte da almeno venti cittadini, dirette a chiedere l'adozione di un provvedimento per rispondere ad esigenze e interessi comuni e diffusi; esse vengono esaminate dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione;
   c) proposte di deliberazione, sottoscritte da almeno settanta cittadini, redatte in forma di articolato o di schema di delibera e accompagnate dall'indicazione dei mezzi finanziari; su di esse delibera l'organo competente entro tre mesi dal deposito del testo presso il Comune.

Art. 20

Diritto all'informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politico-amministrativa. A tal fine, oltre quanto disposto nel precedente art. 8, può prevedere un periodico da inviare a tutte le famiglie residenti per assicurare l'informazione sugli atti fondamentali dell'Amministrazione e sui principali avvenimenti della Comunità.

Art. 21

Difensore Civico

2. Per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione viene previsto l'istituto del Difensore civico al quale i cittadini possono ricorrere per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale.
3. L'Ufficio del Difensore civico viene coperto mediante convenzione con il Difensore civico provinciale. La convenzione è stipulata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale.
4. Il Difensore civico può intervenire sia su richiesta di cittadini singoli o associati sia di propria iniziativa e per lo svolgimento delle proprie funzioni ha pieno diritto di accesso ai documenti, alle informazioni e alle strutture dell'Amministrazione comunale.
5. Qualora riscontri disfunzioni, omissioni o irregolarità nei procedimenti amministrativi, il Difensore civico le segnala al Comune suggerendo rimedi per la loro eliminazione e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

formulando proposte tese a migliorare l'azione amministrativa.

CAPO V - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 22

Principi generali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della Comunità locale.

La legge regionale stabilisce i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni.

I servizi comunali, in qualunque forma gestiti, sono organizzati in modo da:

consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi determinati;

risultare effettivamente e facilmente accessibili, assicurando la piena informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso;

permettere il controllo e la modifica del proprio funzionamento in base a criteri di miglior efficacia ed efficienza di gestione.

Il Comune, inoltre:

valorizza la presenza di privati nell'erogazione dei servizi pubblici, anche affidandone ad essi la gestione qualora ciò permetta maggiori efficienza ed efficacia;

promuove la collaborazione con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con le altre associazioni senza fini di lucro, al fine di rilevare i bisogni economici, sociali, civili e culturali della Comunità locale, nonchè di rispondere ad essi;

favorisce l'utilizzazione, ai fini della razionalizzazione dei servizi, delle forme di collaborazione intercomunale e con altri enti pubblici, a norma del Capo VI del presente Statuto.

Art. 23

Forme di gestione

1. Con riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire, il Consiglio comunale delibera la forma da adottare e le modalità di gestione sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità previste dalla legge in termini di opportunità, di convenienza economica, di efficienza e di efficacia.
2. In sede di approvazione del conto consuntivo la Giunta relaziona il Consiglio sullo stato dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi comunali, comunque gestiti, suggerendone eventuali modifiche ed adeguamenti, anche sulla base dei rilievi espressi dagli utenti, dalle Associazioni e dal Revisore dei Conti.

CAPO VI - FORME DI COLLABORAZIONE E ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALI E CON

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 24

Principio ispiratore

1. Al fine di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e civile, il Comune si impegna a promuovere rapporti di collaborazione e di associazione con altri Comuni e con altri enti pubblici, laddove appaia opportuno per realizzare l'ottimizzazione della dimensione territoriale dei servizi o per effettuare interventi di reciproco interesse.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio della leale e reciproca collaborazione con gli altri Comuni, avvalendosi delle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 25

Convenzioni

1. Il Comune può concludere convenzioni con altri enti, per svolgere in modo associato funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di apposite strutture permanenti.
2. La convenzione è deliberata dal Consiglio comunale che indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di recesso e gli strumenti di tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto di collaborazione.

Art. 26

Consorzi

1. Il consorzio è un organismo per la gestione comune di attività finalizzate alla produzione di beni e servizi, che richiede un'organizzazione di tipo imprenditoriale.
2. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e con enti pubblici, qualora ragioni di opportunità, di maggiore efficienza e di economia di scala rendano conveniente la gestione di uno o più servizi in forma associativa.
3. L'adesione al consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta, della convenzione costitutiva e dello Statuto del consorzio. Tra gli stessi Comuni non può essere costituito più di un consorzio.

Art. 27

Unione di Comuni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Ai sensi dell'art. 42, L.R. 4 gennaio 1993, n.1, si riconosce la possibilità di costituire una Unione con altri Comuni contermini, aventi caratteristiche omogenee o complementari, al fine di agevolare il perseguimento dell'interesse pubblico attraverso l'esercizio comune di servizi e funzioni che permetta di offrire alle comunità interessate strutture pubbliche migliori e più efficienti
2. L'Unione non importa la fusione dei Comuni partecipanti, ognuno dei quali mantiene la propria personalità e individualità.
3. In vista della costituzione dell'Unione, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, intesa a valutare le ragioni economiche, organizzative e politico-amministrative, gli obiettivi, la posizione e i rapporti dei Comuni partecipanti all'Unione.
4. Al fine di coinvolgere direttamente la popolazione sulla proposta relativa all'Unione di Comuni, l'Amministrazione può ricorrere alle forme di consultazione o di partecipazione di cui agli artt. 17 e segg. del presente Statuto.
5. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Lo Statuto dell'Unione:
   a) disciplina la composizione, la nomina e le attribuzioni degli organi della nuova realtà amministrativa;
   b) indica le funzioni e i servizi da unificare, nonchè le rispettive modalità di attivazione e di svolgimento;
   c) stabilisce le norme relative alla gestione finanziaria.
7. La durata dell'Unione di Comuni non può superare i quindici anni.

Art. 28

Accordi di programma

1. Il Comune partecipa ad accordi di programma o promuove accordi di programma previsti dalla legislazione vigente
2. Quando l'adesione ad accordi di programma è promossa da altre Amministrazioni, la relativa deliberazione spetta al Consiglio comunale.
3. Quando la competenza prevalente spetta al Comune, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, provvede a promuovere la conclusione dell'accordo convocando i rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

CAPO VII - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

Art.29

Principi

1. L'organizzazione degli Uffici comunali si conforma ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e ai principi di professionalità e responsabilità.
2. Ha quale riferimento ultimo il cittadino, perseguendo l'obiettivo di armonizzare le esigenze

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di organizzazione del lavoro nel rispetto degli accordi sindacali, con i bisogni del cittadino nell'ambito di una leale collaborazione, di semplicità e accessibilità.

3. Ha come obiettivo il miglioramento delle prestazioni e la ricerca di livelli ottimali di produttività, attraverso:
   a) l'ammodernamento delle strutture;
   b) la formazione, la qualificazione professionale e l'aggiornamento del personale;
   c) la responsabilizzazione e il coinvolgimento del personale nelle scelte di razionalizzazione ed ottimizzazione dell'attività lavorativa;
   d) la mobilità del personale, compatibilmente con la professionalità di ognuno ed i carichi di lavoro.
4. A tali principi dovranno adeguarsi i regolamenti di organizzazione e del personale, nel disciplinare la struttura e il funzionamento degli Uffici comunali.

Art. 30

Regolamento del personale

1. Nel rispetto delle leggi, dello Statuto e degli accordi sindacali, il regolamento del personale definisce:
   a) la pianta organica, specificando livelli funzionali e profili professionali;
   b) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
   c) le procedure di assunzione e di cessazione dal servizio;
   d) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
   e) l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di disciplina;
   f) i criteri per la formazione e l'aggiornamento.
2. Qualora il Comune non disponga all'interno dei propri Uffici della professionalità necessaria, può avvalersi di consulenti esterni all'Amministrazione, iscritti ad albi professionali e dotati di comprovata esperienza, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Il Comune ricorre a consulenze esterne ad alto contenuto di professionalità anche tramite gli strumenti di collaborazione intercomunale o con altri enti pubblici o privati previsti dalla legge e dal presente Statuto

Art. 31

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune ed ha funzioni di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo del Comune.
2. Dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale riceve le direttive e al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione, adempiendo ai compiti da esso affidatigli.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunali, senza diritto di voto, redigendone e firmandone i verbali. Esprime il suo parere in merito alla legittimità di proposte, alle procedure e, su richiesta, a questioni sollevate durante le riunioni e sottoscrive il parere di legittimità, previsto dalla legge, su tutte le deliberazioni consiliari e di Giunta, provvedendo per la loro pubblicazione e, quando necessario, per l'invio agli

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

organi di controllo.

4. In particolare, secondo le modalità e i limiti stabiliti dai regolamenti, il Segretario comunale:
   a) cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco;
   b) è responsabile della fase istruttoria dei provvedimenti e delle deliberazioni da sottoporre al Consiglio e alla Giunta;
   c) predispone proposte, programmi, relazioni e progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
   d) organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi elettivi del Comune;
   e) adotta gli atti di rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue funzioni, compreso ordinativi di spesa, acquisto di beni, nonchè liquidazioni previa verifica della regolarità delle forniture o dell'esecuzione dei lavori e delle opere. Il regolamento di contabilità determina le modalità di adozione, da parte del Segretario, degli atti anzidetti;
   f) se richiesto dal Sindaco, roga i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente;
   g) presiede le Commissioni di gara e stipula contratti, secondo le disposizioni del regolamento dei contratti. Qualora sia incaricato delle funzioni di ufficiale rogante, la presidenza delle Commissioni di gara e la stipulazione dei contratti spettano al Sindaco o a un Assessore da questi delegato.
5. E' capo del personale e dirige gli uffici e i servizi del Comune, provvedendo agli atti di gestione del personale, individuati dal Regolamento organico, che non siano rimessi alla Giunta. Il Segretario, in particolare, esercita le funzioni di impulso, coordinamento e controllo nei confronti degli Uffici e del personale:
   a) disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle delibere del Comune;assicurando l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
   b) verificando l'efficacia e l'efficienza dei servizi e/o uffici.
6. Presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura di posti vacanti, secondo i criteri e i principi procedimentali definiti dal regolamento.
7. E' membro della Commissione di disciplina, sollevando contestazioni di addebiti e adottando nei confronti del personale dipendente le sanzioni disciplinari previste dalle norme regolamentari e dalle leggi vigenti.
8. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

CAPO VIII - LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 32

Criteri

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

3. Nella determinazione della politica tariffaria:
   a) si tiene conto, di norma, del criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione;
   b) per i servizi di stretta necessità sociale si possono prevedere forme agevolative per determinate categorie di utenti, secondo la capacità contributiva degli stessi e il numero dei componenti del nucleo familiare;
   c) qualora, per le particolari ragioni di carattere sociale anzidette, si esercitino i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

Art. 33

Bilancio e programmazione

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei suoi componenti.
2. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi fondamentali dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario, nonchè quelli dell'unità, della veridicità e attendibilità e della pubblicità.
3. A completamento del bilancio è predisposta una relazione previsionale e programmatica.
4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata e intelligibile per programmi, servizi ed interventi e la valutazione della relativa efficienza ed efficacia, anche in rapporto alle possibili collaborazioni intercomunali.
5. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione dell'Ufficio di ragioneria dell'esistenza e sufficienza della relativa copertura finanziaria.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica, elaborata a norma di legge, e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta, contenente -tra l'altro - la valutazione di efficacia dell'azione svolta, condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati e ai costi sostenuti, nonchè alle collaborazioni intercomunali.

Art. 34

Revisore dei Conti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, collaborando con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo.
2. In particolare, esso:
   a) verifica la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;
   b) valuta il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici e la qualità dei servizi;
   c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
   d) redige apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, esprimendo rilievi e proposte per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione e dei servizi comunali;
   e) può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto e su richiesta del Consiglio, valutazioni e pareri di carattere tecnico volti ad ottimizzare l'utilizzazione delle risorse del Comune.
3. Il revisore dei Conti è nominato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nell'ambito delle categorie previste dalla legge. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile se non per comprovata e documentata inadempienza, e può essere rieletto una sola volta.
4. Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti comunque in possesso dell'Amministrazione comunale, che ritenga necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
5. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta, dietro formale richiesta in tal senso.

CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

Entrata in vigore

1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 3, comma 2 della L.R. 4 gennaio 1993, n.1.
2. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti, ai sensi del nuovo ordinamento dei Comuni di cui alla L.R. 4 gennaio 1993, n.1 e del presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, in quanto compatibili. Il Consiglio comunale approva entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto i regolamenti previsti dallo stesso.

Art. 36

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Revisione dello Statuto

1. La modifica o l'abrogazione di disposizioni statutarie avne di disposizioni statutarie avviste dalla legge per l'adozione dello Statuto.
2. La proposta di deliberazione di modifica totale dello Statuto deve essere accompagnata da quella di deliberazione del nuovo Statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale.